



Scheda informativa: procedura di autorizzazione per impianti di trasmissione



Procedura ordinaria e semplificata per il rilascio della licenza edilizia

Conformemente all'art. 86 cpv. 1 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100), edifici ed impianti (progetti di costruzione) possono essere costruiti o modificati solo con licenza edilizia scritta dell'autorità edilizia comunale. Le domande di costruzione devono sempre essere inoltrate al comune di ubicazione. La licenza edilizia viene rilasciata con procedura ordinaria per il rilascio della licenza edilizia conformemente agli art. 41 segg. dell'ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC; CSC 801.110) oppure con procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia conformemente all'art. 50 seg. OPTC. La differenza tra i due tipi di procedura è principalmente quella che nella procedura semplificata – contrariamente a quella ordinaria – non avviene un'esposizione pubblica della domanda di costruzione con pubblicazione e indicazione delle possibilità di presentare opposizione (art. 51 cpv. 1 OPTC). Di conseguenza la procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia conformemente all'art. 50 cpv. 1 OPTC si applica a progetti di costruzione subordinati per i quali non si attendono opposizioni.

La decisione se un progetto di costruzione soggetto a licenza edilizia debba essere sottoposto a una procedura ordinaria oppure se sia sufficiente applicare una procedura semplificata spetta sempre all'autorità comunale competente per il rilascio della licenza edilizia.

Progetti di costruzione al di fuori delle zone edificabili (EFZ)

Per edifici e impianti al di fuori delle zone edificabili, oltre alla licenza edilizia comunale è necessario anche un cosiddetto permesso EFZ rilasciato dall'Ufficio cantonale per lo sviluppo del territorio (UST-GR). Le domande EFZ devono essere inoltrate anche al comune. Devono inoltre essere pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale.

Scheda informativa: procedura di autorizzazione per impianti di trasmissione

Progetti di costruzione secondo la procedura di annuncio

Sono escluse dall'obbligo di licenza edilizia le modifiche a impianti all'interno o al di fuori delle zone edificabili indicate nel catalogo dei progetti di costruzione non sottoposti all'obbligo di licenza edilizia (art. 86 cpv. 2 LPTC e art. 40 OPTC). Tali progetti di costruzione sono assoggettati solo a una procedura di annuncio, questo significa che la committenza è tenuta ad annunciare il progetto all'autorità edilizia comunale (obbligo di annuncio, art. 40a cpv. 1 OPTC). Conformemente all'art. 40a cpv. 2 OPTC, entro 15 giorni lavorativi dall'annuncio l'autorità edilizia comunica al committente con decisione impugnabile un eventuale obbligo della licenza edilizia e contestualmente lo informa in merito al fatto se il progetto annunciato sia soggetto alla procedura ordinaria o semplificata per il rilascio della licenza edilizia e se sono necessarie domande per autorizzazioni supplementari. Le autorizzazioni supplementari consistono ad es. nell'approvazione dell'Ufficio per la natura e l'ambiente (servizio cantonale RNI) in base alla verifica della scheda dei dati sul sito conformemente all'art. 11 cpv. 1 dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710).

Indicazione

Il diritto procedurale grigionese non prevede una «procedura per controversie di modesta entità» come proposto dalla Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA). Come esposto in precedenza, il diritto pianificatorio del Cantone dei Grigioni prevede una procedura ordinaria o semplificata per il rilascio della licenza edilizia come pure una procedura di annuncio. I progetti assoggettati alla procedura di annuncio hanno sempre ripercussioni di modesta portata. Nel Cantone dei Grigioni appare dunque opportuno classificare le modifiche a impianti che rispettano i criteri di modesta entità definiti dalla DCPA come progetti di costruzione non sottoposti all'obbligo di licenza edilizia ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 n. 1 OPTC e di conseguenza assoggettarle solo alla procedura di annuncio conformemente all'art. 40a OPTC. Questo vale a condizione che non siano associate a cambiamenti strutturali significativi. La decisione se le modifiche a un impianto di trasmissione esistente debbano essere assoggettate alla procedura di annuncio piuttosto che alla procedura semplificata od ordinaria per il rilascio della licenza edilizia come caso di applicazione dell'art. 40 cpv. 1 n. 1 OPTC spetta in fin dei conti all'autorità comunale competente per il rilascio della licenza edilizia.



Amt für Natur und Umwelt
Uffizi per la natira e l'ambient
Ufficio per la natura e l'ambiente


Procedura di autorizzazione per impianti di trasmissione

Quentin Dietsche

Ufficio per la natura e l'ambiente

14 aprile 2022

Procedura per il rilascio della licenza edilizia




Se è lecito attendersi delle opposizioni è opportuno svolgere una procedura ordinaria per il rilascio della licenza edilizia!

Procedura di annuncio
conformemente
all'art. 92 cpv. 3 LPTC
Art. 40a cpv. 1 OPTC


Valutazione del servizio cantonale
RNI, sono soddisfatti i criteri
*DCPA per una procedura di
annuncio o di notifica?

*Conferenza dei direttori delle pubbliche
costruzioni, della pianificazione del territorio e
dell'ambiente


Procedura per il rilascio della licenza edilizia Procedimento «edifici e impianti in zona edificabile» (EIZ)



Procedura per il rilascio della licenza edilizia Procedimento «edifici e impianti al di fuori della zona edificabile» (EFZ)



Procedura per il rilascio della licenza edilizia Procedimento «procedura di annuncio» (raccomandazione DCPA)



Procedura per il rilascio della licenza edilizia

Competenza del comune

La decisione se le modifiche a un impianto di trasmissione esistente debbano essere assoggettate alla procedura di annuncio piuttosto che alla procedura per il rilascio della licenza edilizia come caso di applicazione dell'art. 40 cpv. 1 numero 1 OPTC spetta in fin dei conti al comune (autorità comunale competente per il rilascio della licenza edilizia).

Le considerazioni precedenti, in particolare il parere secondo cui le «modifiche di modesta entità» in base alla definizione e alla raccomandazione della DCPA non richiedano una licenza edilizia formale e vadano di conseguenza considerate casi di applicazione della procedura di annuncio, rappresentano a loro volta solo delle raccomandazioni del Cantone che non comportano alcun obbligo giuridico per i comuni.

Persona di riferimento

- Quentin Dietsche, specialista RNI, Ufficio per la natura e l'ambiente, Ringstrasse 10, 7001 Coira, quentin.dietsche@anu.gr.ch, 081 257 29 90

